SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 29 SETTEMBRE 1976 [1]

Carmelo Morello
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 9-76

Massime

Dipendenti — Ricorso — Atto impugnato per difetto di motivazione — Possibilità di conferma, senza alcun errore di diritto o di fatto — Irricevibilità del ricorso (Statuto del personale, art. 91)

Il ricorrente non può avere un interesse legittimo all'annullamento — per difetto o insufficienza di motivazione — di un atto per il quale sia certo ch'esso verrebbe in sostanza confermato, senza alcun errore di diritto o di fatto.

Nella causa 9-76,

CARMELO MORELLO, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Thomas F. Cusack in qualità d'agente, assistito dal sig. Alain van Solinge del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di taluni concorsi interni che ha escluso il ricorrente dall'elenco dei candidati e, di conseguenza, l'annullamento di detti concorsi e delle nomine che ne sono conseguite,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente di sezione; P. Pescatore e M. Sørensen, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

1. Il 13 agosto 1975, il ricorrente, cittadino italiano, in servizio presso la direzione generale «Concorrenza» col grado A 6, presentava domanda di partecipazione ai concorsi interni per titoli e prove orali nn. COM/668/74 e COM/669/74, per due posti vacanti della carriera A 5/A 4 presso l'ufficio di sicurezza della Commissione a Bruxelles. Ai termini dei bandi di concorso:

— le mansioni inerenti ai posti suddetti erano così definite:
«Attendere, nel quadro di direttive generali, a compiti di concezione e di studio volti in particolare:
a garantire l'osservanza della regolamentazione in materia di sicurezza e ad elaborare le proposte ed i provvedimenti necessari affinché sussistano le condizioni di sicurezza indispensabili per il buon funzionamento della Commissione, dei suoi servizi ed impianti e per la protezione del suo personale, dei suoi beni, dei suoi documenti e delle sue informazioni»;
— i candidati dovevano dimostrare, fra l'altro, una «profonda esperienza delle mansioni da svolgere, maturata preferibilmente in un servizio governativo o internazionale».

Nel modulo utilizzato dal ricorrente quale atto di candidatura figurava una rubrica intitolata «impieghi precedenti compresa l'attività presso le Comunità europee» nella quale il ricorrente ha scritto le seguenti indicazioni:

Definizione delle mansioni esplicate e nome del datore di lavoro	dal	al	Descrizione del lavoro svolto
Amministratore presso un' azienda agricola e cooperative agricole del sig. Morello Orazio	1°. 1. 1962	31. 10. 1965	Amministrazione, bilancio, controllo con funzioni direttive
Ministero dell'interno — segretario comunale	11. 7. 1966	31. 1. 1973	Amministrazione — Controllo giuridico, mansioni notarili, consigliere giuridico dell'amministrazione comunale — Controllo bilancio — Capo del personale
Amministratore con funzioni ispettive CEE — Direzione generale concorrenza — Direzione ispezione — Divisione ispezione	1°. 2. 1973		Controlli presso imprese nell'ambito dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato

Con lettera 3 novembre 1975, il capo della divisione «Assunzioni, nomine, promozioni» comunicava al ricorrente che la commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la sua candidatura, aveva deciso di non poter ammetterlo ai concorsi di cui trattasi.

Il 29 gennaio 1976 il ricorrente ha presentato il presente ricorso.

Con lettera 12 febbraio 1976, egualmente indirizzata al ricorrente, lo stesso capo divisione, con riferimento al presente ricorso, precisava che, ai termini della relazione della commissione giudicatrice, la decisione impugnata era motivata «principalmente [dalla] mancanza di profonda esperienza nelle mansioni da svolgere, maturata preferibilmente in un servizio governativo o internazionale».

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di non procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) annullare la decisione della commissione giudicatrice dei concorsi interni COM/668/74 e COM/669/74 che esclude dai concorsi il ricorrente;
2) annullare i concorsi COM/668/74 e COM/669/74 e le nomine che ne sono conseguite;
3) porre le spese a carico della convenuta.

La *Commissione,* nel controricorso, conclude che la Corte voglia:
— per quanto concerne il primo mezzo del ricorso: dichiararlo irricevibile e comunque respingerlo;
— per quanto concerne il secondo mezzo del ricorso: respingerlo;
— condannare il ricorrente alle spese.

Nella controreplica, essa dichiara di non insistere nelle sue conclusioni concernenti la ricevibilità.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti dedotti nel corso del procedimento scritto

1. Primo mezzo: violazione dell'art. 25 dello statuto del personale e dell'art. 5

dell'allegato III dello stesso in quanto la lettera 3 novembre 1975 non precisa il motivo che ha indotto la commissione giudicatrice a escludere il ricorrente dal concorso.

A — Sulla ricevibilità

Nel controricorso, la *Commissione* solleva contro tale mezzo due eccezioni di irricevibilità fondate rispettivamente:
— sul fatto che il ricorrente, in spregio delle prescrizioni dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale non ha presentato reclamo all'autorità che ha il potere di nomina prima di promuovere il presente ricorso;
— sulla circostanza che il ricorrente non ha, a suo avviso, più alcun interesse a dedurre il mezzo in esame, giacché la motivazione della decisione della commissione giudicatrice gli è stata comunicata con la lettera 12 febbraio 1976.

Le *parti* discutono ampiamente tali eccezioni nel controricorso e nella replica; nella controreplica, tuttavia, la *Commissione* dichiara di rinunciarvi.

B — Nel merito

Il *ricorrente* si richiama all'art. 25 dello statuto del personale, a norma del quale qualsiasi decisione presa a carico di un dipendente deve essere motivata. Egli ricorda inoltre che la Corte ha affermato che la prima fase dei lavori della commissione giudicatrice consiste, «soprattutto in un concorso per titoli, nel confronto fra i titoli dichiarati dai candidati e i requisiti indicati nel bando di concorso», confronto «effettuato in base a dati obiettivi e del resto noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda» ed i cui risultati devono quindi essere «adeguatamente motivati» (sentenza 15 marzo 1973, *Marcato,* causa 37-72, Racc. 1973, pag. 369; sentenza 4 dicembre 1975, *Costacurta,* causa 31-75, Racc. 1975, pag. 1571).

La *Commissione* obietta che, come risulta dalla lettera 12 febbraio 1976, la commissione giudicatrice ha motivato la decisione impugnata: il mezzo è pertanto infondato.

Il *ricorrente* ribatte che la fondatezza del mezzo deriva già dalla considerazione secondo la quale per il destinatario di una decisione il contenuto di tale atto è, sotto il profilo giuridico, quello che risulta dalla notificazione: pertanto, nella fattispecie la decisione impugnata deve ritenersi priva di motivazione.

Se la Corte non dovesse condividere questo punto di vista, resterebbe pur sempre il fatto che la motivazione portata successivamente a concoscenza del ricorrente non è conforme ai requisiti di legge. La commissione giudicatrice si è limitata a riprodurre il testo del bando di concorso senza fare alcun accenno alla situazione personale del ricorrente. La sua relazione — che il ricorrente produce in allegato alla replica — non contiene la minima analisi comparativa dei fascicoli di candidatura del ricorrente nonché degli altri dipendenti esclusi dal concorso e di quelli dei candidati ammessi.

La *Commissione* assume che, ove la tesi sostenuta in primo luogo dal ricorrente venisse accolta, l'amministrazione si troverebbe nell'impossibilità di correggere qualsiasi errore amministrativo o di redazione e perfino di battitura. Il fatto che la motivazione di una decisione venga portata a conoscenza del dipendente posteriormente alla comunicazione della decisione vera e propria non costituisce pregiudizio per l'interessato purché detta motivazione sia stata effettivamente formulata dall'autore della decisione al momento in cui questa è stata adottata. Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto soddisfazione mediante la comunicazione di cui alla lettera 12 febbraio 1976; così stando le cose, dalla giurisprudenza della Corte si evince che il mezzo è infondato (sentenza 12 dicembre 1967, *Bauer,* causa 15-67, Racc. 1967, pag. 467; sentenza 30 ottobre 1969, *Rittweger,* causa 33-68, Racc. 1969, pag. 393).

Quando dall'atto di candidatura risulta manifestamente che l'interessato è sprovvisto dell'esperienza professionale richiesta, è sufficiente, ai fini della motivazione, che la commissione giudicatrice ricalchi il testo del bando di concorso. Infine, dai brani della sentenza Costacurta citati dal ricorrente emerge che la commissione giudicatrice non era tenuta a procedere ad un'analisi comparativa dei fascicoli dei candidati.

2. Secondo mezzo: violazione dell'art. 25 dello statuto del personale e dell'art. 5 dell'allegato III dello stesso in quanto la decisione impugnata riposa su considerazioni inesatte in fatto.

Il *ricorrente* sostiene di possedere l'esperienza professionale richiesta, contrariamente al parere espresso dalla commissione giudicatrice, e si richiama a tale proposito ai requisiti elencati nell'atto di candidatura e sopra ricordati, aggiungendo che il personale che egli aveva l'incarico di dirigere in qualità di segretario comunale comprendeva la polizia municipale.

Secondo la *Commissione,* dal raffronto fra la descrizione delle mansioni di cui trattasi ed i titoli indicati nell'atto di candidatura risulta chiaramente che il ricorrente non aveva maturato una «profonda esperienza nelle mansioni da svolgere».

Il *ricorrente* ribatte che questa laconica affermazione non è sufficiente per respingere il mezzo in esame. Per di più essa è inesatta:

— in forza di talune disposizioni legislative italiane — che il ricorrente specifica e si dichiara pronto a produrre ove la Corte lo desideri — il segretario comunale, pubblico impiegato che dipende funzionalmente e gerarchicamente dal ministero dell'interno:
  — è responsabile dell'esercizio dei compiti di polizia attribuiti al comune, fra cui il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nel territorio abitato del comune;
  — è, in quanto tale, preposto agli agenti della polizia municipale, che ha anche funzioni di polizia giudiziaria;
  — collabora con il sindaco nella formazione degli atti di polizia necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della tutela dei loro beni, nonché, in caso d'urgenza, delle ordinanze in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica;
  — è responsabile della conservazione di tutti i documenti del comune.

  Nell'enunciazione di tali compiti si ritrovano gli elementi costitutivi delle mansioni descritte dal bando di concorso di cui trattasi.
— Lo stesso dicasi per quanto concerne le mansioni attualmente svolte dal ricorrente presso la Commissione, le quali comportano, in particolare, l'accesso a tutti i libri e documenti delle imprese (art. 14 del regolamento n. 17 del Consiglio) e l'obbligo di custodire tali documenti onde evitare ogni indiscrezione.

La *Commissione* replica che il ricorrente non ha dichiarato, nell'atto di candidatura, di aver svolto compiti di polizia. È difficile ritenere che tale omissione sia dovuta a pura e semplice negligenza: il ricorrente, infatti, era ben consapevole dell'importanza di siffatta attività rispetto ai requisiti richiesti dal bando di concorso.

L'esperienza acquisita dal ricorrente presso la direzione generale «Concorrenza» nulla ha a che vedere con l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti in materia di sicurezza delle persone e dei beni. Quanto al segreto professionale, è chiaro che tale obbligo incombe a tutti i dipendenti delle Comunità.

IV — Fase orale

Le parti hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 1° luglio 1976. In particolare, esse hanno esposto quanto segue:

il *ricorrente* assume che la motivazione della decisione della commissione giudicatrice, quale gli è stata comunicata con lettera 12 febbraio 1976, non consente alla Corte di controllare la legittimità della decisione. Infatti, si ignora se detta commissione abbia ritenuto che in Italia le funzioni di segretario comunale non comprendono mansioni attinenti alla sicurezza, oppure se sia stata del parere che esse, pur comprendendo siffatte mansioni, non costituiscano l'esperienza richiesta.

Comunque la commissione giudicatrice sapeva che fra i compiti del segretario comunale rientrano le mansioni suddette giacché, nel corso di un colloquio avuto, nell'agosto 1975, con il presidente di tale organo — che è anche direttore dell'ufficio di sicurezza della Commissione — il ricorrente descrisse dettagliatamente le funzioni da lui esercitate in Italia, soffermandosi in particolare sulle mansioni relative alla polizia e alla sicurezza che esse comportavano. Il ricorrente si dichiara pronto a provare la veridicità di questa sua affermazione mediante la testimonianza del suddetto direttore.

Del resto, un membro della commissione giudicatrice era cittadino italiano e quindi non doveva ignorare in cosa consistono le funzioni di cui trattasi.

Infine, lo stesso bando di concorso prevedeva la possibilità, per la commissione esaminatrice, di procedere, mediante colloquio con i candidati, ad un esame dei diplomi e delle altre referenze professionali, nonché delle dichiarazioni dei candidati relative ai requisiti dei quali essi ritenevano di essere in possesso.

La *Commissione* descrive dettagliatamente i requisiti dei tre candidati ammessi al concorso, sottolineando che essi sono nettamente superiori a quelli del ricorrente.

Essa sostiene poi che i comuni italiani nei quali il ricorrente ha esercitato le funzioni di segretario comunale sono di dimensioni molto modeste, con una popolazione compresa fra i 5 371 e gli 824 abitanti.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 settembre 1976.

In diritto

Il ricorso mira all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice dei concorsi interni della Commissione COM/668/74 e COM/669/74, che esclude dai concorsi il ricorrente e, di conseguenza, all'annullamento dei concorsi stessi nonché delle nomine che ne sono conseguite.

2/3 A tal fine il ricorrente deduce due mezzi e cioè il difetto o almeno l'insufficienza della motivazione e il fatto che la decisione impugnata è fondata su valutazioni errate. Poiché i mezzi sono strettamente connessi fra loro, è opportuno esaminarli congiuntamente.

4 I concorsi di cui trattasi, come risulta dai relativi bandi, avevano ad oggetto due posti vacanti della carriera A 5/A 4 presso l'ufficio di sicurezza della Commissione a Bruxelles. Le mansioni inerenti a tali posti consistono, in particolare, nel garantire l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e nell'elaborare le proposte ed i provvedimenti necessari in tale settore. I candidati dovevano possedere, fra l'altro, una «profonda esperienza nelle mansioni da svolgere».

5 Con lettera 3 novembre 1975, l'amministrazione comunicava al ricorrente la decisione con la quale la commissione giudicatrice lo escludeva dai concorsi.

6 Solo con lettera 12 febbraio 1976, cioè in epoca posteriore alla presentazione del ricorso, la Commissione faceva sapere al ricorrente che la decisione impugnata era motivata «principalmente» dal fatto che, secondo la commissione giudicatrice, egli non possedeva il requisito suddetto. Il ricorrente contesta tale giudizio sostenendo che, com'è specificato nell'atto di candidatura, egli ha esercitato, dal 1966 al 1973, le funzioni di segretario comunale in taluni comuni italiani — si trattava di comuni di dimensioni molto modeste e tale circostanza non è contestata dal ricorrente — e dal 1973 in poi quelle di amministratore alle dipendenze della Commissione, con l'incarico di effettuare ispezioni presso imprese degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE.

7 Secondo il ricorrente, il segretario comunale, a norma del diritto italiano, ha, fra l'altro, attribuzioni in materia di polizia, nonché la responsabilità della conservazione dei documenti del comune; le mansioni da lui esplicate al servizio della Commissione, poi, comportano l'accesso a tutti i libri ed i documenti delle imprese, nonché l'obbligo di custodire tali documenti onde evitare ogni indiscrezione.

8/10 I bandi di concorso stabiliscono criteri attitudinali molto specifici, che risultano tanto dalla descrizione delle mansioni inerenti ai posti oggetto dei concorsi, quanto dal requisito di una congrua esperienza nel settore di cui trattasi. Tenuto conto di tali requisiti, appare chiaro che il ricorrente, viste le funzioni esercitate in precedenza nell'ambito nazionale e le mansioni attualmente espletate alle dipendenze della Commissione, non era in alcun modo idoneo a svolgere le mansioni inerenti ai posti in questione. Di conseguenza, la

commissione giudicatrice, escludendo il ricorrente dai concorsi, non ha ecceduto l'ambito dei poteri di valutazione attribuitile dai bandi di concorso.

11/12 Così stando le cose, il ricorrente non può avere un interesse legittimo all'annullamento — per difetto o insufficienza di motivazione — della decisione impugnata: è certo infatti che tale atto verrebbe in sostanza confermato, senza alcun errore di diritto o di fatto, da una nuova commissione giudicatrice costituita dopo un eventuale annullamento. Il ricorso, pertanto, va respinto.

Sulle spese

13/15 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Kutscher Pescatore Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 settembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

H. Kutscher